

Provvedimento UNICO

n. 8/2019 del 28/01/2018

parere per conferenza servizi del 15/01/2019

(Posizione n. 946/2018)

segreteria@pec.atosondrio.it

Spett.le

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

via Trieste, 8 - 23100 Sondrio (SO)

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 11 del d.p.r. 31/2017 e per gli effetti dell'art. 146 c 9 d.lgs 42/2004 e s.m.i.;
Autorizzazione Forestale ai sensi art. 43 l.r. 31/2008 e s.m.i.
Autorizzazione idrogeologica ai sensi art. 44 l.r. 31/2008 e s.m.i.

Pratica oggetto del provvedimento:

Provincia di: Sondrio										Comune di: Piateda									
Richiedente: - Via Trieste, 36/A - 23100 Sondrio (SO) - P.Iva 00670090141 - pec segreteria@pec.secam.net										SECAM Spa									
Progettista: Ing.MENGHI ANDREA										- Iscritto Ordine Ingegneri Sondrio n. 378 = c/o AREAQUATTRO Srl - via Dante Alighieri, 7 - 23100 Sondrio (SO) - tel 0342-511218 - e-mail info@areaquattro.it									
Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI N. 5 OPERE DI PRESA																			
Località: Prè Carè - Agneda - Vedello - S. Bartolomeo										Quota s.l.m. mt.: 950 - 1450									
Riferimenti catastali fg. vari					Map. Vari					Sub. ***									
Riferimenti Parco acquisita tramite PEC					al protocollo n. 1367.05.11					il 19/10/2018					Posizione n 946/2018				
Riferimenti comunali					Protocollo n 1974					data 17/10/2018					Riferimento P.E. ***				

<input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> sanatoria		<input checked="" type="checkbox"/> Conferenza servizi	indetta da convocazione prot	ATO	per il - ore del	1/11/18 – 15/01/19 – 25/01/19 9,30	
Procedimenti Vincolo	<input checked="" type="checkbox"/> Paesaggistico	Vincolo D.Lgs 42/2004 e s.m.i.	art. 136 c 1 Lettera <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d; art. 142 c 1 Lettera <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input checked="" type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d <input type="checkbox"/> e <input checked="" type="checkbox"/> f <input checked="" type="checkbox"/> g <input type="checkbox"/> h <input type="checkbox"/> i <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/> m; ("interventi non soggetti ad autorizzazione (<input type="checkbox"/> art 142 c 2 - <input type="checkbox"/> art 149) (<input type="checkbox"/> DPR 31/2007 all. A punto ____) <input type="checkbox"/> parere preventivo <input type="checkbox"/> esente (DPR 31/2017 all A punto __) <input checked="" type="checkbox"/> semplificato (DPR 31/2017 all B punto ____) <input type="checkbox"/> ordinario (art 146) <input type="checkbox"/> accertamento compatibilità paesaggistica (artt. 167-181)				
			Competenze <input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi (L.R. 12/2005 e s.m.i. Art. 80 c. 5) <input type="checkbox"/> altro ente _____				
			<input checked="" type="checkbox"/> Trasformazione del bosco (dopo PIF)	<input checked="" type="checkbox"/> Parte paesaggistica	<input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi (LR 12/2005 e s.m.i. art. 80 C 7) <input type="checkbox"/> Altro ente Provincia Sondrio (LR 12/2005 e s.m.i. art. 80 C 7)		
					<input checked="" type="checkbox"/> Autorizzazione forestale	<input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi <input type="checkbox"/> Altro ente _____	
	<input type="checkbox"/> Natura 2000 (limitrofo) mod. <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> studio	<input checked="" type="checkbox"/> Z.S.C. IT2040033 Val Venina - (habitat 9420 "Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra") <input checked="" type="checkbox"/> Z.P.S. n. IT2040401 Parco Regionale Orobie Valtellinesi					
	<input checked="" type="checkbox"/> Idrogeologico (R.D.L. 3267/1923 e s.m.i. - L.R. 31/2008 e s.m.i.)	<input checked="" type="checkbox"/> Parco Orobie Valtellinesi (con trasformazione bosco) <input type="checkbox"/> Comunità Montana di _____ <input type="checkbox"/> comune (senza trasformazione bosco) <input type="checkbox"/> non serve					

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista:

- ◆ la richiesta pervenuta per la pratica oggetto del presente provvedimento e sopra indicata;
- ◆ la documentazione progettuale allegata alla richiesta e integrativa acquista al prot. 1751 del 21-12-2018:
 - elaborato 01 relazione tecnica;
 - elaborato 02.a relazione paesaggistica;
 - elaborato 02.b relazione integrativa;
 - elaborato 02.c relazione forestale sorgenti S. Bartolomeo Bassa e Alta;
 - elaborato 03.a corografia;
 - elaborato 03.b manutenzione manufatto di protezione sorgente Prè Carè in loc. Ambria;
 - elaborato 03.c manutenzione manufatto di protezione sorgente Vedello;
 - elaborato 03.d manutenzione manufatto di protezione sorgente Agneda;
 - elaborato 03.e manutenzione manufatto per protezione sorgente S. Bartolomeo Alta;

- elaborato 03.f manutenzione manufatto di protezione sorgente S. Bartolomeo Bassa;
- elaborato 03.g particolari tipologici recinzioni e cancelli;
- elaborato 04 disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- elaborato 05.a piano particellare di esproprio, planimetria mappale;
- elaborato 05.b piano particellare di esproprio: relazione ed elenco ditte;
- elaborato 07 computo metrico estimativo (lavori);
- elaborato 08 quadro economico;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a:

- ☐ Vincolo paesaggistico (art. 136 c. 1 lett. a) b) c) d) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
- ☒ Vincolo paesaggistico (art. 142 c. 1 lett. a) b) c) ☒ d) e) f) ☒ g) ☒ h) i) l) m) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
- ☒ Vincolo Forestale (art 43 L. R. 31/2008 e s.m.i.);
- ☒ Vincolo Idrogeologico (art 44 L. R. 31/2008 e s.m.i.);
- ☐ limitrofo a Valutazione di Incidenza Natura 2000 (art 5 dpr 357/97 e s.m.i. e dgr 8-08-2003 n. 7/14106 e s.m.i.) per intervento ricadente in ZSC IT2040033 Val Vanina e ZPS n IT2040401 Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi;

VINCOLO FORESTALE, per la sola parte di competenza del Parco delle Orobie Valtellinesi,

Visto:

- ◆ La Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i. (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale);
- ◆ I criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 675/2005 e s.m.i., integrata dalla d.g.r. 2848/2011 e s.m.i.;
- ◆ Il parere espresso dalla commissione paesaggistica e sopra riportato;
- ◆ La relazione forestale redatta dall'istruttore del procedimento dott. for. Paolo Valsecchi;

Preso atto:

- ◆ del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del Parco Orobie Valtellinesi, approvato con deliberazione provinciale n. 10 in data 22-02-2013 ;
- ◆ che la realizzazione dell'opera comporta la trasformazione permanente di una superficie di mq. 785 per le sorgente Prè Carè (mq 280), Agneda (mq 295) e Vedello (210) rispettivamente di "acero frassinetto tipico – lariceto in successione – pecceta montana dei substrati silicatici dei suoli mesici" come si rileva dal PIF, oltre a mq 505 per le sorgenti di S. Bartolomeo Alta e Bassa non di competenza del Parco per un totale di mq 1.290;
- ◆ che non sussiste l'obbligo di compensazione in quanto l'estensione dell'area oggetto di trasformazione è inferiore a mq 2.000 (opere pubbliche);
- ◆ che non sono dovuti versamenti di compensazione;

Valutate le prescrizioni proposte e di seguito indicate:

- limitare al massimo la superficie da trasformare definitivamente;

VINCOLO PAESAGGISTICO, per le sole aree comprese entro il perimetro del Parco delle Orobie Valtellinesi,

Visto:

- ◆ Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- ◆ Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);
- ◆ La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. (Legge per il governo del territorio);
- ◆ I criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n IX/2727 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.;
- ◆ Il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19,01,2010 (BURL n. 6, 3° S.S. del 11,02,2010);
- ◆ La deliberazione del consiglio di amministrazione del 1 giugno 2011 n. 24, con la quale è stata istituita la commissione per il paesaggio ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12;
- ◆ La pratica oggetto del provvedimento sopra riportata;

Verificato che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Considerato che ai sensi dell'art. 80, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente che risulta "idoneo" all'esercizio delle funzioni paesaggistiche in base al Decreto regionale n. 12476 del 20/12/2012;

Acquisito il parere espresso dalla Commissione Paesaggistica nella seduta del 11-01-2019

- favorevole con prescrizioni per quanto riguarda la trasformazione del bosco;
- favorevole con prescrizioni per quanto riguarda le opere e/o interventi edilizi;

Riscontrato che si tratta di procedimento di conferenza di servizi e che pertanto non vi è necessità di trasmettere la pratica alla Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese (**SABAP**) essendo la stessa, tra l'altro, già invitata alla conferenza medesima;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste non contrastano con gli obbiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto;

Valutata L'opportunità di stabilire, sulla base delle prescrizioni espresse dalla Commissione Paesaggio, che, al fine di un miglior inserimento paesaggistico delle opere proposte, nell'esecuzione delle opere siano osservate le seguenti prescrizioni:

- la copertura delle strutture deve essere costituita da uno strato di terra di almeno 30 cm per consentire la vegetazione dell'erba;
- la recinzione e relative strutture di sostegno devono essere di colore verde;

- le fondazioni della recinzione in cls devono essere coperte da strato di terra idoneo alla crescita vegetazionale;
- tutti gli interventi di ripristino ambientale (rinverdimenti, semine) dovranno essere effettuati con recupero delle zolle erbose preesistenti o con utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone, possibilmente di provenienza locale (fiorume);
- va evitata la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali durante l'esecuzione dei lavori;
- le porte si ritiene debbano essere di colore brunito.

VINCOLO IDROGEOLOGICO, per le parti di competenza del Parco delle Orobie Valtellinesi,

Visto:

- ◆ Gli art. 1 e 7 del R.D.L. n. 3267/1923;
- ◆ Il R.D. 1126/1926;
- ◆ l'art. 136 della L.R. 16/2007;
- ◆ Il R.R. 5/2007;
- ◆ Gli artt. 34 e 44 della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i. (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale);
- ◆ il parere redatto dall'istruttore del procedimento dott. for. Paolo Valsecchi;

Valutate le prescrizioni proposte e di seguito indicate:

- gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere;
- l'eventuale materiale di risulta non utilizzato in loco dovrà essere trasportato in apposita discarica;
- a fine lavori le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente stabilizzate e inerbite con fiorume locale o con specie erbacee autoctone;
- dovrà essere garantito il corretto convogliamento delle acque meteoriche;
- il presente parere ha valore solo nel momento in cui si acquisisca in conferenza dei servizi la relata di pubblicazione all'albo pretorio dell'istanza idrogeologica priva di osservazioni (richiesta con nota del 5-11-2018 prot. 1446.5.11 e non pervenuto al momento dell'emissione del presente atto), nel caso vi siano osservazioni le stesse dovranno essere preventivamente analizzate da questo ente;
- il presente parere ha valore solo nel momento in cui si acquisisca in conferenza dei servizi il modello 1 (richiesto con nota del 5-11-2018 prot. 1446.5.11 e non pervenuto al momento dell'emissione del presente atto);
- **prima dell'inizio dei lavori**, il richiedente dovrà effettuare il **versamento a titolo di cauzione pari a euro 48.682,17** (calcolato come segue € 80.000 progetto diviso mq 1.290 totale superficie trasformata moltiplicato per mq 785 superficie trasformata in Parco) a garanzia del rispetto delle prescrizioni sopra riportate, della corretta esecuzione degli interventi e del **ripristino delle opere come da progetto**. Il versamento dovrà essere fatto presso la tesoreria dell'ente: Banca Popolare di Sondrio – IBAN IT 87 Q 05696 11003 000001985X88. In alternativa al versamento della cauzione è possibile stipulare una garanzia fideiussoria di pari importo. Tale garanzia, che dovrà essere consegnata prima dell'inizio lavori, dovrà essere stipulata a favore del Parco delle Orobie Valtellinesi e dovrà riportare la seguente dicitura: *"La presente garanzia avrà durata pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento, maggiorato di un rinnovo semestrale automatico più eventuali ulteriori rinnovi semestrali richiesti espressamente dal Parco delle Orobie Valtellinesi. Lo svincolo della fideiussione è di competenza del Parco delle Orobie Valtellinesi ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società."* La ricevuta del versamento della cauzione o la garanzia fideiussoria devono essere trasmessi al Parco delle Orobie Valtellinesi.

RETE NATURA 2000 (S.I.C. e Z.P.S.)

Considerato che gli interventi sono limitrofi alla ZSC IT2040033 Val Vanina e al Piano di gestione della Z.P.S. IT2040401-"Parco regionale delle Orobie Valtellinesi";

Visto:

- ◆ il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i.;
- ◆ l'articolo 25-bis della L.R. 30/11/1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
- ◆ la D.G.R. 08/08/2003 n. 7/14106 (Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza) e s.m.i.;
- ◆ le D.G.R. 13/02/2004, n. 7/16338 e 18/04/2005 n. 7/21233 con cui la Regione ha individuato ulteriori aree di cui proporre al Ministero dell'Ambiente la classificazione quali ZPS;
- ◆ la D.G.R. 13/12/2006 n. 8/3798 (Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/2003, n. 19018/2004 e n. 1791/2006, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti);
- ◆ la D.G.R. 20/02/2008, n. 8/6648 (nuova classificazione delle zone di protezione speciale – ZPS – e individuazione dei relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione -ZSC- e zone di protezione speciale -ZPS") integrata e modificata dalle D.G.R. 30/07/2008, 8/7887, 08/04/2009, n. 8/9275 e n. X/632, 6 settembre 2013;
- ◆ la D.G.R. 05/12/2013 n. X/1029 (Adozione delle misure di conservazione relative ai Siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 SIC, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e DM 184/2007) e s.m.i.;
- ◆ la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Parco del 14/12/2007, n. 85 (Nuove disposizioni per l'applicazione delle procedure di valutazione d'incidenza degli interventi sui siti della rete Natura 2000 affidati in gestione al Parco delle Orobie Valtellinesi) e successive modificazioni;
- ◆ il Piano di gestione del Z.S.C. IT2040033 Val Vanina e il Piano di gestione della Z.P.S. IT2040401-"Parco regionale

delle Orobie Valtellinesi", approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile del 24 gennaio 2011, n. 2;

Preso atto che l'intervento è limitrofo all'habitat 9420 "Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra" e comporta la sistemazione di sorgenti potabili nonché la realizzazione delle aree di protezione previste dalla normativa vigente;

Valutate le prescrizioni proposte e di seguito indicate:

- tutti gli interventi di ripristino ambientale (rinverdimenti, semine) dovranno essere effettuati con recupero delle zolle erbose preesistenti o con utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone, possibilmente di provenienza locale (fiorume);
- va evitata la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali durante l'esecuzione dei lavori;
- le attività di cantiere devono essere effettuate durante le ore diurne, almeno 1 ora dopo l'alba e 1 ora prima del tramonto;
- non devono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici o altre sostanze che abbiano effetti inquinanti sul suolo o sulla vegetazione;
- non sono ammessi accatastamenti di materiali o attrezzature fuori dalle aree di cantiere
- durante l'esecuzione dei lavori e per i 5 anni successivi alla conclusione delle opere è necessario procedere, sistematicamente (periodicamente) all'estirpazione delle specie non locali (alloctone infestanti) che dovessero svilupparsi sulle aree di intervento;

ESPRIME, per le aree di competenza,

□ ai sensi dell'art. 146 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.;

[✓] ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 31/2017 e per gli effetti dell'art. 146 c. 9 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.;

[✓] ai sensi dell'art 43 l.r. 31/2008 e s.m.i.;

[✓] ai sensi dell'art 44 l.r. 31/2008 e s.m.i.;

[✓] ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e della d.g.r. 8-08-2003 n. 7/14106 e s.m.i.

Fatti salvi i diritti di terzi

PARERE FAVOREVOLE

ad eseguire le opere di cui alla pratica sopracitata come riportate negli elaborati progettuali pervenuti a questo ente, con le seguenti prescrizioni:

- limitare al massimo la superficie da trasformare definitivamente;
- la copertura delle strutture deve essere costituita da uno strato di terra di almeno 30 cm per consentire la vegetazione dell'erba;
- la recinzione e relative strutture di sostegno devono essere di colore verde;
- le fondazioni della recinzione in cls devono essere coperte da strato di terra idoneo alla crescita vegetazionale;
- tutti gli interventi di ripristino ambientale (rinverdimenti, semine) dovranno essere effettuati con recupero delle zolle erbose preesistenti o con utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone, possibilmente di provenienza locale (fiorume);
- va evitata la dispersione di materiali o rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'intervento negli habitat circostanti, in modo tale da evitare sottrazione o deterioramento delle superfici naturali durante l'esecuzione dei lavori;
- le porte si ritiene debbano essere di colore brunito.
- gli scavi e i movimenti terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere;
- l'eventuale materiale di risulta non utilizzato in loco dovrà essere trasportato in apposita discarica;
- a fine lavori le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente stabilizzate e inerbite con fiorume locale o con specie erbacee autoctone;
- dovrà essere garantito il corretto convogliamento delle acque meteoriche;
- il presente parere ha valore solo nel momento in cui si acquisisca in conferenza dei servizi la relata di pubblicazione all'albo pretorio dell'istanza idrogeologica priva di osservazioni (richiesta con nota del 5-11-2018 prot. 1446.5.11 e non pervenuto al momento dell'emissione del presente atto), nel caso vi siano osservazioni le stesse dovranno essere preventivamente analizzate da questo ente;
- il presente parere ha valore solo nel momento in cui si acquisisca in conferenza dei servizi il modello 1 (richiesto con nota del 5-11-2018 prot. 1446.5.11 e non pervenuto al momento dell'emissione del presente atto);
- **prima dell'inizio dei lavori**, il richiedente dovrà effettuare il **versamento a titolo di cauzione pari a euro 48.682,17** (calcolato come segue € 80.000 progetto diviso mq 1.290 totale superficie trasformata moltiplicato per mq 785 superficie trasformata in Parco) a garanzia del rispetto delle prescrizioni sopra riportate, della corretta esecuzione degli interventi e del **ripristino delle opere come da progetto**. Il versamento dovrà essere fatto presso la tesoreria dell'ente: Banca Popolare di Sondrio – IBAN IT 87 Q 05696 11003 000001985X88. In alternativa al versamento della cauzione è possibile stipulare una garanzia fideiussoria di pari importo. Tale garanzia, che dovrà essere consegnata prima dell'inizio lavori, dovrà essere stipulata a favore del Parco delle Orobie Valtellinesi e dovrà riportare la seguente dicitura: "La presente garanzia avrà durata pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento, maggiorato di un rinnovo semestrale automatico più eventuali ulteriori rinnovi semestrali richiesti espressamente dal Parco delle Orobie Valtellinesi. Lo svincolo della fideiussione è di competenza del Parco delle Orobie Valtellinesi ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società." La ricevuta del versamento della cauzione o la garanzia fideiussoria devono essere trasmessi al Parco delle Orobie Valtellinesi.
- le attività di cantiere devono essere effettuate durante le ore diurne, almeno 1 ora dopo l'alba e 1 ora prima del tramonto;

Ente Parco delle Orobie Valtellinesi

via Moia 4, 23010 Albosaggia (SO) tel. +39 0342 211236 fax +39 0342 519250
www.parcorobievalt.com segreteria@parcorobievalt.com C.F. 93008640141 P.IVA 00833190143

- non devono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici o altre sostanze che abbiano effetti inquinanti sul suolo o sulla vegetazione;
- non sono ammessi accatastamenti di materiali o attrezzature fuori dalle aree di cantiere
- durante l'esecuzione dei lavori e per i 5 anni successivi alla conclusione delle opere è necessario procedere, sistematicamente (periodicamente) all'estirpazione delle specie non locali (alloctone infestanti) che dovessero svilupparsi sulle aree di intervento;

Dispone la trasmissione, tramite PEC, del presente parere all'ENTE in indirizzo;

Dà atto:

- ◆ il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto ed, ai sensi dell'art.146 comma 11 del D.Lgs.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" come modificato dall'art. 4, comma 16 della legge 12.07.2011, n. 106, è immediatamente efficace;
- ◆ qualsiasi modifica o variazione al progetto approvato, anche a seguito di prescrizioni contenute in atti diversi dalla presente autorizzazione, dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione;
- ◆ l'eventuale esecuzione di opere difformi dal progetto approvato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione;
- ◆ il presente provvedimento riguarda esclusivamente il controllo ai sensi delle disposizioni di cui ai procedimenti sopra individuati, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;
- ◆ l'Amministrazione Comunale in indirizzo, sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, riferendo alla scrivente Amministrazione ogni eventuale difformità;
- ◆ il presente provvedimento, ai sensi dell'art.146 comma 4 del D.Lgs.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" come modificato da ultimo dalla L. 110/2014, ha **efficacia per un periodo di 5 anni, dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio** eventualmente necessario e salvo che il ritardo nel rilascio di quest'ultimo non dipenda dall'interessato, e, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio di efficacia della presente, possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Per le opere non eseguite nel periodo di validità della presente deve essere richiesta una nuova autorizzazione;

L'istruttore pratica
(arch. Paolo Ruffoni)



Il Responsabile del Settore Tecnico
(Claudio La Ragione)

